

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'Ambiente,
Divisione protezione dell'aria e RNI
CH-3003 Berna

Procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico nel settore dei cantieri

Signor Consigliere federale,

con lettera del 27.11.2007 ci avete inviato in consultazione il progetto di modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.

Vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre osservazioni.

Innanzitutto salutiamo con piacere questa modifica dell'OIA_t, relativa in particolare al settore delle emissioni delle macchine di cantiere, in quanto risponde alle nostre considerazioni in merito espresse già nel corso del gennaio 2005 con lo studio "Strategia di lotta allo smog invernale al sud delle Alpi" nel quale avevamo individuato nelle emissioni provenienti dai cantieri un fattore importante di emissioni di particelle solide totali che si ripercuotono poi in modo significativo sulla qualità dell'aria come polveri sottili, PM₁₀.

Sulla base di questa informazione è stato deciso di introdurre due schede di provvedimenti nel Piano di risanamento dell'aria 2007-2016 (PRA) adottato dal Consiglio di Stato nel giugno 2007 che promuovono l'applicazione integrale e in parte l'estensione della direttiva aria cantieri. Al fine di ottenere un maggior controllo sull'applicazione integrale della direttiva è stata introdotta la scheda IS4.1 che richiede l'inserimento di una formulazione integrale di provvedimenti concreti nel rispetto della Direttiva nei bandi di concorso per gli appalti pubblici.

La seconda scheda (IS4.2) ha invece come obiettivo di realizzazione l'applicazione generalizzata, indipendentemente dalla tipologia di cantiere (A o B), di filtri antiparticolato alle macchine con potenza superiore a 37 kW. Sulla base dello stato della tecnica, si stima che tali misure, che promuovono l'applicazione del filtro antiparticolato sulle macchine da cantiere, abbiano un potenziale di riduzione delle emissioni di polveri sottili attorno al 95%. Osserviamo quindi che le modifiche dell'OIA_t proposte convergono con le disposizioni introdotte con le schede summenzionate.

Abbiamo però alcune obiezioni sulla tempistica dell'attuazione che in generale riteniamo troppo ampia nell'introduzione dei nuovi limiti e sulla definizione di alcuni nuovi valori limite, che giudichiamo ancora troppo lunghi.

Queste osservazioni sono di seguito illustrate in dettaglio.

Osservazioni alle modifiche

Allegato 4, Cifra 4, "Esigenze di igiene per l'aria per macchine di cantiere e relativi sistemi di filtro antiparticolato".

Concordiamo con l'introduzione di valori limite di emissione per le macchine di cantiere. La misura, che promuove, seppur indirettamente, l'applicazione dei filtri antiparticolato, concorda con gli obiettivi preposti nelle schede del PRA summenzionate, anch'esse ancorate all'articolo 11 della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) che prevede che le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio.

Ci troviamo inoltre d'accordo con l'abolizione della differenziazione dei provvedimenti secondo la tipologia di cantiere, sosteniamo cioè l'estensione dell'applicazione delle diverse misure anche ai cantieri di tipo A, così come previsto anche dalla scheda IS. 4.2 del PRA.

Art. 37, III, "Disposizioni finali"

In considerazione dell'impatto delle attività edili sulla qualità dell'aria rispettivamente dell'intensa attività edilizia di questi anni riteniamo che i termini per l'entrata in vigore dell'applicazione dei disposti di legge siano piuttosto lunghi. Nonostante sia indiscutibile che l'applicazione dei filtri antiparticolato su tutto un parco macchine possa essere un onere non indifferente soprattutto per le piccole aziende, è pur vero che il mercato offre già attualmente dei sistemi molto efficienti e anche relativamente sostenibili da un punto di vista economico. In Ticino, dal giugno 2007 con l'adozione del PRA, è richiesta l'applicazione del filtro antiparticolato su tutte le macchine di cantiere con una potenza superiore a 37 kW e sulle macchine superiori a 18 kW sui cantieri di tipo B (come previsto dalla Direttiva aria cantieri).

Per quel che concerne poi le macchine già in uso, ci sembra poco chiaro il motivo per cui per i veicoli più vecchi (messi in commercio prima del 1° gennaio 2000) siano previsti dei termini più lunghi per l'applicazione delle disposizioni.

Allegato 2, cifra 88 "Cantieri edili, cave di ghiaia e impianti simili"


Sotto la cifra 88 proponiamo di definire chiaramente cosa si intenda per "impianti simili" oppure di rinunciare all'indicazione di un solo altro tipo d'impianto (cave di ghiaia). In questo senso, qualora si optasse per un elenco di impianti simili, riteniamo che vadano introdotte nella lista, oltre alle cave di ghiaia, le discariche per materiali da scavo e scarti edili, dove si rilevano emissioni del tutto simili a quelle prodotte sui cantieri edili.

Approfittiamo infine dell'occasione per segnalare un errore ricorrente nell'Allegato 7 (Valori limite di immissione) della versione italiana dell'OIAAt, che genera una certa confusione e andrebbe corretto:

- Polveri in sospensione (PM10): il valore medio annuo su 24h dovrebbe essere 50 µg/m³ e non ng/m³;
- Piombo (Pb) nella polvere in sospensione: dovrebbe essere 500 ng/m³ e non 500 µg/m³.

In conclusione salutiamo con favore la prevista modifica dell'OIAAt e concordiamo con quanto proposto, fatta eccezione delle osservazioni sopraesposte.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

Il Presidente:

P. Pesenti

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'ambiente
- Deputazione ticinese alle Camere federali

